



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 48 – 1 giugno 2018

INDICE:

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
 - A. **Diritto penale - parte generale.**
 - B. **Diritto penale – parte speciale.**
 - C. **Leggi speciali.**
 - D. **Diritto processuale.**
 - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
 - F. **Misure di prevenzione.**
 - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 48 – 1 giugno 2018

1. Novità legislative.

DECRETO LEGISLATIVO 18 MAGGIO 2018, N. 51

Attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. (G.U. n. 119 del 24-5-2018) - vigente al: 8-6-2018.

2. Decisioni della Corte Costituzionale.

C. Cost. Sentenza 21 marzo 2018 (dep. 17 maggio 2018) nr. 102, Pres. Lattanzi, Rel. Modugno.

Reati e pene – Deturpamento e imbrattamento di cose altrui – Deturpamento e imbrattamento di cose mobili altrui fuori dei casi di cui all'art. 635 codice penale – Trattamento sanzionatorio - Inammissibilità.

La Corte 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 639, secondo comma del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 639, primo comma, cod. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. Cost., dal Tribunale ordinario di Aosta, con l'ordinanza indicata in epigrafe.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 48 – 1 giugno 2018

C. Cost. Sentenza 10 aprile 2018 (dep. 31 maggio 2018) nr. 115, Pres. Lattanzi, Rel. Lattanzi.

Reati e pene – Frode all’IVA – Prescrizione – Obbligo per il giudice, in applicazione dell’art. 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come interpretato dalla Corte di Giustizia europea (sentenza 8 settembre 2015, causa C – 105/14, Taricco) di disapplicare gli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, codice penale, anche nel caso in cui dalla disapplicazione discendano effetti sfavorevoli per l’imputato per il prolungamento del termine di prescrizione e, in presenza delle circostanze indicate nella sentenza, allorquando ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi di IVA, anche se dalla disapplicazione dal conseguente prolungamento del termine di prescrizione discendano effetti sfavorevoli per l’imputato – Non fondatezza.

La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007) sollevate dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, e dalla Corte di Appello di Milano, in riferimento all’art. 25, secondo comma, Cost. con le ordinanze indicate in epigrafe.

Si veda al riguardo il relativo comunicato pubblicato dalla Corte in data 31 maggio 2018, di seguito allegato.

C. Cost. Sentenza 18 aprile 2018 (dep. 30 maggio 2018) nr. 112, Pres. Lattanzi, Rel. Modugno.

Reati e pene – Reato di frana colposa di cui all’art. 449 c.p., in relazione all’art. 426 c.p. - Reato di naufragio colposo di cui all’art. 428 c.p. – Raddoppio termini di prescrizione – Non fondatezza.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 48 – 1 giugno 2018

La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 157, sesto comma, del codice penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di Appello di L'Aquila e dalla Corte di cassazione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Comunicati

Comunicato del 31 maggio 2018: FRODI UE E PRESCRIZIONE: LA “REGOLA TARICCO” È INCOSTITUZIONALE PER CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI DETERMINATEZZA IN MATERIA PENALE

3. Sezioni Unite.

QUESTIONI PENDENTI

Inammissibilità del ricorso dell'imputato - Avviso alla persona offesa ex art. 12, comma 2, D.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 - Valutazione sussistenza dell'onere informativo - Termine di 90 giorni all'avviso dato alla persona offesa dal reato per sporgere querela - Prescrizione - Sospensione.

Settima Sezione Penale, Presidente Diotallevi, Magistrato coordinatore, Ufficio esame preliminare dei ricorsi penali, nota del 15 maggio 2018 - Questione pendente n. 18124/2018 R.G. (Art. 12 D.lgs. 10 aprile 2018, n. 36) Udienza: 21 giugno 2018 - Relatore: Vessichelli.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 48 – 1 giugno 2018

Con nota de 15 maggio 2018, depositata in pari data, la Settima sezione della Cassazione, Presidente Diotallevi, Magistrato coordinatore, Ufficio esame preliminare dei ricorsi penali, ha segnalato l'opportunità di assegnare alle Sezioni unite, *ex art. 610, comma 2, c.p.p.*, in relazione alla nuova disciplina del D.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, concernente l'estensione della perseguibilità a querela di alcuni reati, con riferimento all'ambito applicativo del regime di diritto transitorio, la soluzione delle seguenti questioni di diritto:

- *“Se, in presenza di un ricorso inammissibile, debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, d.lgs. 10 aprile 2018 n. 36 per l'eventuale esercizio del diritto di querela”.*
- *“Se durante i novanta giorni decorrenti dall'avviso dato alla persona offesa, ai sensi dell'art. 12 d.lgs. cit., operi la sospensione del termine di prescrizione”.*

Con provvedimento del Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione Dott. Carcano, del 16 maggio 2018, è stata accolta tale richiesta.

[Sez. II Pen., Ord. di rimessione n. 20456 del 7 marzo 2018 \(dep. 9 maggio 2018\), Pres. Fumu, Est. Pavich, Ric. \(omissis\). Questione pendente n. 7244/2018 R.G. Udienza: 19 luglio 2018 - Relatore: Piccialli.](#)

Reati contro la fede pubblica – Falsità su assegno bancario non trasferibile – Integrazione del reato di cui all'art. 491 c.p. ovvero sussistenza dell'ipotesi depenalizzata di cui all'art. 485 c.p.

La Sezione seconda della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto:

“Se la falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità rientra nella fattispecie descritta dall'art. 485 c.p., oggi depenalizzata a seguito dell'intervento del d.lgs. n. 7 del 2016, ovvero in quella prevista dall'art. 491. c.p., come riformulato dal medesimo d.lgs. n. 7 del 2016”.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 48 – 1 giugno 2018

[Sez. III Pen., Ord. di rimessione n. 23547 del 15 marzo 2018 \(dep. 25 maggio 2018\), n. 23547 Pres. Di Nicola, Rel. Aceto, Ric. \(omissis\).](#)

Stupefacenti – Detenzione illecita - Diversità delle sostanze detenute - Irrilevanza del dato quantitativo - Riconoscimento dell'art. 73, comma 5, D.p.r. n. 309 del 1990 -Limite.

La Sezione terza della Corte di cassazione, in tema di detenzione di sostanze stupefacenti di differente tipologia, con la presente ordinanza ha rimesso alle Sezioni unite, in considerazione del contrasto giurisprudenziale sul punto, la seguente questione di diritto:

“Se la diversità di sostanze stupefacenti, a prescindere dal dato quantitativo, osti alla configurabilità dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, D.p.r. n. 309 del 1990; se, in caso negativo, il reato di cui all'art. 73, comma 5, possa concorrere con uno dei reati di cui ai commi 1 e 4 del medesimo art. 73”.

4. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. II, sent. 12 gennaio-22 maggio 2018, n. 22951, Pres. Cervadoro, Rel. Di Paola.](#)

Non punibilità per particolare tenuità del fatto - Applicabilità - Ipotesi - Prolungata occupazione abusiva di alloggio popolare - Esclusione - Ragioni.

Si deve escludere l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in caso di prolungata occupazione abusiva di alloggio popolare, che impedisce di considerare tenue l'offesa arrecata, anche alla luce della modalità della condotta (che si caratterizza per la reiterazione degli atti tipici del fatto penalmente rilevante), unitamente alla significativa inosservanza del provvedimento di sgombero non osservato (*Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto che le condizioni personali e sociali, oltre che le*



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 48 – 1 giugno 2018

peculiari vicende successive alla commissione dei fatti, considerati nel riconoscere all'imputata le circostanze attenuanti generiche, non potessero riverberare effetti sulla valutazione della particolare tenuità del fatto, avente ad oggetto i profili della limitata valenza offensiva della condotta considerata esclusivamente con riguardo a criteri di natura oggettiva).

[Sez. V sent. 21 febbraio 2018 – 16 maggio 2018 n. 21675, Pres. Vessichelli, Rel. Tudino.](#)

Prescrizione – Possibilità di rinunciare a prescrizione dichiarata in sentenza – Esclusione.

La prescrizione dichiarata con sentenza non può essere oggetto, nei gradi successivi, di rinuncia ed una dichiarazione in tal senso in sede di impugnazione deve essere intesa come richiesta di assoluzione nel merito, salvo che l'imputato non sia stato in grado, senza sua colpa, di avere notizia della pendenza del processo a suo carico, cosicché il primo momento utile per la manifestazione della volontà coincide con quello dell'impugnazione.

[Sez. IV, sent. 23 marzo 2018 – 29 maggio 2018, n. 24109 Pres. Blaiotta, Rel. Menichetti.](#)

Reato colposo – In genere – Causalità della colpa – Accertamento – Necessità.

In tema di reato colposo, la violazione della regola cautelare e la sussistenza del nesso di condizionamento tra la condotta e l'evento non sono sufficienti per fondare l'affermazione di responsabilità, giacché occorre anche chiedersi, necessariamente, se l'evento derivatone rappresenti o no la "concretizzazione" del rischio che la regola stessa mirava a prevenire, difettando l'evitabilità e quindi la colpa quando l'evento si sarebbe verificato anche qualora il soggetto avesse agito nel rispetto delle norme cautelari.

B. Diritto penale - parte speciale.

[Sez. II, sent. 24 aprile-25 maggio 2018, n. 23369, Pres. Davigo, Rel. Aielli.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 48 – 1 giugno 2018

Estorsione - Tentativo - Minaccia oggettivamente seria - Sussistenza del delitto tentato - Valutazione dell'efficacia coercitiva in concreto - Irrilevanza.

Sussiste il delitto di tentata estorsione allorché il comportamento minatorio posto in essere dall'agente sia dotato di un potenziale offensivo di "oggettiva" incidenza, tale da rendere non rilevante la verifica dell'efficacia in concreto della minaccia, con conseguente ininfluenza sulla valutazione della efficacia coercitiva dei comportamenti dell'indice di resilienza soggettiva della vittima.

[Sez. II, sent. 9-23 maggio 2018, n. 23080, Pres. Gallo, Rel. Rago.](#)

Truffa - Consumazione del reato - Ipotesi - Contratto preliminare - Momento consumativo - Definitiva perdita del bene da parte del raggirato.

Nel caso di un contratto preliminare, il reato di truffa, quand'anche il promissario acquirente abbia versato l'intero prezzo pattuito, si consuma nel momento in cui il raggirato abbia perso definitivamente il bene oggetto della truffa non potendo esercitare su di esso più alcuna azione giudiziale essendo stato venduto dal promittente venditore ad un terzo in buona fede.

[Sez. II, sent. 12 gennaio-22 maggio 2018, n. 22973, Pres. Cervadoro, Rel. Agostinacchio.](#)

Truffa - Truffa finalizzata all'assunzione ad un pubblico impiego - Configurabilità del reato - Prova di un danno immediato subito dall'amministrazione - Necessità - Mera alterazione della prova - Insufficienza.

Ai fini della configurabilità del delitto di truffa finalizzata all'assunzione ad un pubblico impiego è necessaria la prova di un danno immediato ed effettivo, di contenuto economico-patrimoniale, subito dall'amministrazione al momento e in conseguenza della costituzione del rapporto impiegatizio, non essendo, invece, rilevanti, ai fini della consumazione del reato, l'aver arrecato all'amministrazione un danno meramente virtuale - come quello relativo alle spese da sostenere per riparare l'errore e rettificare



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 48 – 1 giugno 2018

la graduatoria o per indire le nuove procedure di assunzione - ovvero di natura non immediatamente patrimoniale - come l'assunzione di persona sprovvista dei necessari requisiti professionali e all'alterazione della graduatoria del concorso - ovvero delle conseguenze estranee all'ambito di tutela proprio della norma incriminatrice, quale il pregiudizio per gli altri concorrenti. (*Fattispecie in cui la Suprema Corte ha escluso che l'alterazione della graduatoria concorsuale fosse in sé inidonea a configurare gli estremi della truffa*).

[Sez. II, sent. 9-23 maggio 2018, n. 23079, Pres. Gallo, Rel. Rago.](#)

Truffa - Vendita di beni immobili - Possibilità che un terzo veda accolte in giudizio le sue pretese sul bene - Comunicazione al potenziale acquirente dell'immobile - Necessità.

Nel caso in cui su un immobile un terzo accampi pretese che, se accolte a seguito di un giudizio, comporterebbero la restituzione del suddetto immobile al rivendicante anche da parte di un terzo al quale sia stato nel frattempo alienato, il proprietario che intenda venderlo, ha l'obbligo giuridico, nella fase delle trattative, di comunicare al potenziale acquirente, la suddetta controversa situazione giuridica - anche se non sia ancora sfociata in una vera e propria causa - al fine di consentirgli di liberamente autodeterminarsi e, quindi, di valutare se accettare o no il rischio di una eventuale causa.

C. Leggi speciali.

[Sez. I, sent. 1 marzo-23 maggio 2018, n. 23160, Pres. Boni, Rel. Santalucia.](#)

Armi e materie esplodenti - Porto illegale e mero trasporto - Criterio discrezionale - Immediata disponibilità dell'arma in capo all'agente - Ipotesi - Detenzione dell'arma nel bagaglio della vettura - Sussistenza del porto illegale - Fattispecie.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 48 – 1 giugno 2018

Il criterio discrezionale tra l'ipotesi di porto illegale d'armi e di mero trasporto è quello dell'immediata disponibilità dell'arma in capo all'agente; pertanto, l'essere questa riposta, durante il tragitto, nel bagagliaio dell'autovettura, senza alcun accorgimento particolare che ne impedisca l'immediata apprensione, induce alla qualificazione come porto illegale e non già come trasporto (*Fattispecie relativa al porto abusivo di un bastone di legno*).

[Sez. V sent. 16 febbraio 2018 – 16 maggio 2018 n. 21672, Pres. Vessichelli, Rel. Scordamaglia.](#)

Falso in bilancio – Elemento soggettivo – Struttura.

Nel cd. falso in bilancio l'elemento soggettivo presenta una struttura complessa, comprendendo il dolo generico (avente ad oggetto la rappresentazione del mendacio), il dolo specifico (profitto ingiusto) ed il dolo intenzionale di inganno dei destinatari: detto elemento soggettivo non può ritenersi provato – in quanto in “*re ipsa*” – nella violazione di norme contabili sulla esposizione delle voci in bilancio, né può ravvisarsi nello scopo di far vivere artificialmente la società, dovendo, invece, essere desunto da inequivoci elementi che evidenzino, nel redattore del bilancio, la consapevolezza del suo agire abnorme o irragionevole attraverso artifici contabili.

[Sez. VI Pen., Sent. n. 24158 del 29 marzo 2018 \(dep. 29 maggio 2018\), Pres. Rotundo, Rel. Capozzi, Ric. \(omissis\), P.G. \(concl. parz. conf.\).](#)

Finanziamento illecito dei partiti - Integrazione della fattispecie di reato di cui all'art. 7 Legge n. 195 del 1974 - Utilizzazione di contributi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi consiliari a scopo di finanziamento dei partiti di riferimento – Sussistenza (Art. 7, commi 1 e 3, l. 2 maggio 1974, n. 195).

In tema di illecito finanziamento dei partiti politici il reato previsto dall'art. 7, commi 1 e 3, l. 2 maggio 1974, n. 195, è integrato nel caso in cui i contributi erogati dal Consiglio regionale, quale organo della



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 48 – 1 giugno 2018

P.A., ai gruppi consiliari siano utilizzati a scopo di finanziamento, diretto o indiretto, dei partiti di riferimento dei gruppi stessi.

[Sez. III, sentenza 18 dicembre 2017 – 16 maggio 2018 n. 21639 – Pres. Savani – Rel. Gentili.](#)

Omessa dichiarazione – Art. 5 D. Lgs. 74/2000 – Accertamento imposte – Costi – Deducibilità – Ammissibilità.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nella determinazione del reddito imponibile, non si può non tenere conto di tutti gli elementi (ricavi, proventi, costi ed oneri) che concorrono a formarlo dovendosi ritenere in contrasto coi criteri, applicabili ai fini della determinazione del reddito imponibile e, di conseguenza, anche dell'imposta, escludere in linea di principio l'esistenza dei costi necessari per la sua produzione.

[Sez. IV, sent. 22 febbraio 2018 – 17 maggio 2018, n. 21873 Pres. Fumu, Rel. Bellini.](#)

Omesso soccorso – Incidente stradale – Dolo eventuale – Sufficienza.

In tema di reato di omissione di soccorso, previsto dall'art. 189, co. 6 C. d. S., il dolo del conducente non deve attenere esclusivamente al fatto dell'incidente provocato o comunque in cui sia risultato coinvolto, ma deve riguardare anche la circostanza del danno occorso alle persone e alla necessità di una assistenza da prestare alle stesse, riconducibile quantomeno ad aspetti di dolo eventuale ossia alla consapevolezza del verificarsi di un incidente determinato dal proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l'esistenza di un effettivo danno alle persone.

[Sez. III, sentenza 4 aprile 2018 – 22 maggio 2018 n. 22757 – Pres. Di Nicola – Rel. Di Stasi.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 48 – 1 giugno 2018

Patrocinio dei non abbienti – D.PR. 115/2002 – Opposizione – liquidazione compensi al difensore – Sussistenza.

In tema di patrocinio dei non abbienti il difensore ha diritto alla liquidazione anche dei compensi relativi all'attività svolta nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al beneficio.

[Sez. III, sentenza 11 aprile 2018 – 22 maggio 2018 n. 22778 – Pres. Di Nicola – Rel. Semeraro.](#)

Reati edilizi – Ordine di demolizione - Art. 31 DPR. 380/2001 – Obbligo di notifica al condannato.

In tema di reati edilizi l'ingiunzione a demolire del p.m., che costituisce l'atto iniziale dell'esecuzione dell'ordine di demolizione disposto dal Giudice con la sentenza di condanna *ex art. 31* del D.P.R. 380/2001 deve essere notificato dal p.m. non al difensore ma esclusivamente al condannato. Detta notifica è, infatti, preordinata a consentire al condannato lo spontaneo adempimento dell'obbligo senza ulteriori aggravii di spese a carico del medesimo.

[Sez. III, sentenza 26 aprile 2018 – 29 maggio 2018 n. 24059 – Pres. Savani – Rel. Cerroni.](#)

Reati edilizi – Ordine di demolizione - Art. 31 DPR. 380/2001 – Morte del reo – Effetti.

In tema di reati edilizi l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna per reato edilizio, non è estinto dalla morte del reo sopravvenuta alla irrevocabilità della sentenza, non avendo natura penale ma di sanzione amministrativa accessoria.

[Sez. III, sentenza 29 marzo 2018 – 21 maggio 2018 n. 22434 – Pres. Di Nicola – Rel. Ramacci.](#)

Reati edilizi – Art. 44 D.PR. 380/2001 – Rilascio permesso costruire in sanatoria – Estinzione del reato – Presupposti.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 48 – 1 giugno 2018

È illegittimo e non determina l'estinzione del reato edilizio il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la *ratio* della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica.

[Sez. V sent. 4 maggio 2018 – 25 maggio 2018 n. 23620, Pres. Palla, Rel. Caputo.](#)

Reati fallimentari – Bancarotta documentale – Omessa tenuta della contabilità – Elemento soggettivo.

L'omessa tenuta della contabilità integra gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta solo qualora si accerti che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, posto che altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 Legge Fall., e punita sotto il titolo di bancarotta semplice documentale.

D. Diritto processuale.

[Sez. V sent. 21 febbraio 2018 – 16 maggio 2018 n. 21674, Pres. Vessichelli, Rel. Tudino.](#)

Appello – Riforma giudizio assolutorio – Onere di rinnovazione – Motivazione rafforzata – Casi.

In tema di giudizio di appello all'esito del quale sia stata riformata una sentenza assolutoria, l'onere di rinnovazione dibattimentale si associa all'onere di fornire una motivazione rafforzata solo nei casi in cui si verte in materia di rivalutazione della prova dichiarativa, ma non quando il ribaltamento della decisione assolutoria si fonda su una rivisitazione critica del compendio probatorio extradichiarativo, ovvero sulla diversa soluzione di questioni di diritto, ovvero nel caso in cui il provvedimento



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 48 – 1 giugno 2018

assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo, invece, il giudizio di appello l'unico realmente argomentato o, infine, qualora il giudice di appello abbia condiviso la valutazione di attendibilità della prova dichiarativa del primo giudice.

Sez. II, sent. 11 aprile-24 maggio 2018, n. 23319, Pres. Davigo, Rel. Coscioni.

Azione civile nel processo penale - Parte civile - Immanenza della costituzione di parte civile.

In virtù del principio della c.d. immanenza della costituzione della parte civile, il danneggiato che abbia esercitato l'azione civile nell'ambito del processo penale, conserva la qualità di parte in tutti gli stati e gradi del processo, senza necessità di ulteriori adempimenti (*Nella specie, la Corte ha ritenuto del tutto irrilevante che nel decreto di citazione a giudizio per il grado di appello fosse contenuto l'avvertimento che la mancata comparizione della parte civile avrebbe comportato una implicita revoca della costituzione, osservando come le ipotesi di revoca implicita, previsti dell'articolo 82, comma 2, c.p.p., non possano essere estesi al di fuori dei casi ivi espressamente indicati*).

Sez. V sent. 12 febbraio 2018 – 23 maggio 2018 n. 23226, Pres. Bruno, Rel. Scotti.

Contrasto di giudicati – Procedimenti separati in relazione ad unica associazione a delinquere di stampo mafioso – Rilevanza sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste emessa nell'ambito di procedimento definito.

Il principio di autonomia dei separati giudizi relativi al medesimo fatto storico si fonda sulla assenza di pregiudizialità penale ma impone la necessità di una motivazione espressa, circa le ragioni per cui il giudice del diverso procedimento pervenga, in ipotesi, a diverse conclusioni; laddove nel giudizio separato sia stata negata l'esistenza di un'associazione per delinquere di stampo mafioso, la relativa decisione è elemento valutabile ai sensi dell'art. 238 c.p.p., anche se emessa per insufficienza o



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 48 – 1 giugno 2018

contraddittorietà della prova, nel giudizio a carico di altri soggetti imputati di partecipazione alla medesima associazione, al fine di constatare l'evidenza dell'insussistenza del fatto.

In tal senso, il fatto dell'esistenza dell'associazione per delinquere di stampo mafioso posto a fondamento della sentenza di condanna, o di applicazione della pena, nei confronti di un associato, non si può conciliare con altra sentenza penale irrevocabile che assolva, perché il fatto non sussiste, tutti gli altri imputati della stessa associazione, proprio perché l'esclusione della presenza del numero minimo di partecipanti all'associazione richiesto dalla legge implica non un semplice contrasto valutativo in relazione alle posizioni dei coimputati del medesimo reato, ma il venir meno degli stessi elementi costitutivi del reato oggetto della sentenza di cui si chiede la revisione.

Sez. III, sentenza 11 aprile 2018 – 22 maggio 2018 n. 22458 – Pres. Di Nicola Relatore Ramacci.

Decreto penale di condanna – Art. 460 c.p.p. – Nomina difensore di fiducia intervenuta prima della notifica – Effetti.

Il decreto penale di condanna deve essere notificato al difensore di fiducia, nominato successivamente all'emissione del decreto ma prima che questo venga inoltrato per le notificazioni ai destinatari indicati dall'art. 460 c. 3 c.p.p. L'omessa notifica al difensore è sanata dalla presentazione dell'opposizione e quest'ultima non è soggetta all'osservanza del termine previsto dall'art. 461 c.p.p.

Sez. III, sentenza 22 marzo 2018 – 31 maggio 2018 n. 24604 – Pres. Rosi Relatore Gai

Esame testimoniale – Ritrattazione – Art. 500 c.p.p. – Conseguenze.

Nel caso di divergenza tra dichiarazioni testimoniali rese nella fase delle indagini preliminari rispetto a quelle rese nel corso del dibattimento opera il c.d. meccanismo delle contestazioni che, in quanto tali, non possono costituire prova dei fatti (salvo i casi di cui all'art. 500 comma 4 c.p.p.) ma sono utilizzabili solo per stabilire la credibilità del testimone.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 48 – 1 giugno 2018

Sez. III, sentenza 25 gennaio 2018 – 29 maggio 2018 n. 24027 – Pres. Savani Relatore Rosi.

Giudizio di Cassazione – Riqualficazione giuridica del fatto – Art. 620 c.p.p. . Presupposti.

La Corte di Cassazione può accedere alla riqualficazione giuridica del fatto solo nel caso in cui sia stato presentato un motivo nuovo dell'imputato sul punto, pur non enunciato in appello, purché entro i limiti in cui esso sia stato storicamente ricostruito dai giudici di merito.

(Nel caso di specie la Corte di Cassazione, a fronte della produzione dell'atto di remissione di querela e della relativa accettazione, ha riqualficato l'originaria fattispecie di cui all'art. 515 c.p. in quella di cui all'art. 640 c.p. ed ha annullato la sentenza impugnata per essere il reato estinto per emissione di querela).

Sez. V sent. 3 aprile 2018 – 17 maggio 2018 n. 21923, Pres. Palla, Rel. Scotti.

Impugnazioni – Possibilità per il giudice di rilevare di ufficio l'intervenuta *abolitio criminis* in caso di impugnazione tardiva – Esclusione.

Il giudice dell'impugnazione non può rilevare la sopravvenuta *abolitio criminis* nell'ipotesi di inammissibilità per tardività, in quanto l'intempestività della impugnazione non consente la valida instaurazione del rapporto processuale prima del passaggio in giudicato formale della sentenza; in tal caso l'unico rimedio esperibile è il ricorso al giudice dell'esecuzione *ex art. 673 c.p.p.*

Sez. V sent. 23 febbraio 2018 – 16 maggio 2018 n. 21679, Pres. Vessichelli, Rel. Catena.

Impugnazioni – Potere del difensore – Volontà della parte emergente dalla procura.

Il difensore della parte civile è legittimato all'impugnazione anche se la procura speciale contenga espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame in maniera generica, posto che la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'art. 100 comma



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 48 – 1 giugno 2018

terzo c.p.p. può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte – desumibile dall'interpretazione del mandato - di attribuire anche siffatto potere.

[Sez. V sent. 21 febbraio 2018 – 17 maggio 2018 n. 21906, Pres. Vessichelli, Rel. Zaza.](#)

Impugnazioni – Sentenza *ex art. 131 bis* c.p. – Interesse della parte civile.

La parte civile non ha interesse, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, a ricorrere avverso la sentenza con la quale sia stata dichiarata la non punibilità dell'imputato per la particolare tenuità del fatto, che non produce alcun effetto pregiudizievole per detta parte nel giudizio civile in conseguenza di quanto previsto dall'art. 651 *bis* c.p.p. in tema di efficacia della sentenza in sede civile quanto alla sussistenza ed illiceità penale del fatto ed alla commissione dello stesso da parte dell'imputato.

[Sez. V sent. 16 febbraio 2018 – 16 maggio 2018 n. 21665, Pres. Vessichelli, Rel. Riccardi.](#)

Lecture consentite – Querela – Utilizzabilità a fini probatori - Limiti.

In tema di lecture consentite *ex artt. 431 e 511* c.p.p., la querela può essere inserita nel fascicolo per il dibattimento ed è utilizzabile ai soli fini della procedibilità dell'azione penale, con la conseguenza che da essa il giudice non può trarre elementi di convincimento al fine della ricostruzione storica della vicenda, tranne che per circostanze o fatti imprevedibili risulti impossibile la testimonianza dell'autore della denuncia querela; in tal caso, infatti, la lettura è consentita ai sensi dell'art. 512 c.p.p., anche per utilizzarne il contenuto ai fini della prova. Ne consegue che, in assenza dei presupposti di cui all'art. 512 c.p.p., la querela non può essere utilizzata per le contestazioni *ex art. 500* c.p.p., trattandosi di documento redatto dalla persona offesa e non di verbale contenente dichiarazioni precedentemente rese.

[Sez. I sent. 29 gennaio 2018 – 25 maggio 2018 n. 23707, Pres. Mazzei, Rel. Magi.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 48 – 1 giugno 2018

Misure cautelari – Annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione – Decorrenza del termine per la nuova decisione del Tribunale del riesame.

In caso di annullamento con rinvio di decisione emessa in sede di riesame personale, il *dies a quo* del termine di dieci giorni previsto dall'art. 311 comma 5 *bis* c.p.p. è rappresentato dalla data in cui il fascicolo relativo al ricorso per cassazione, comprendente la sentenza rescindente (ai sensi dell'art. 623, co. I lett. a, c.p.p.p.), perviene alla cancelleria del tribunale competente per il giudizio di rinvio.

(Nel caso di specie la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame, dichiarando l'inefficacia della misura cautelare, posto che la decisione era intervenuta oltre il termine di legge, avendo - il Riesame - fatto decorrere tale termine dalla nuova "richiesta di atti" inoltrata alla Procura (richiesta che la Corte ha ritenuto non dovuta, posto che la disposizione che prevede tale adempimento è esclusivamente quella di cui all'art. 309 co. 5 c.p.p., applicabile solo ove vi sia stata richiesta di riesame e non nel caso di specie).

[Sez. V sent. 3 aprile 2018 – 23 maggio 2018 n. 23229, Pres. Palla, Rel. Scotti.](#)

Misure cautelari – Inefficacia della misura – Rinnovazione da parte del Gip – Omessa motivazione in ordine alle eccezionali esigenze cautelari – Possibilità di integrare da parte del Tribunale del riesame - Esclusione.

In tema di misure cautelari personali, in caso di perdita di efficacia dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 309 comma 10 c.p.p., qualora il Giudice per le indagini preliminari, nel rinnovare la misura abbia omesso di motivare specificamente in ordine alla ricorrenza di eccezionali esigenze cautelari, il vizio motivazionale del provvedimento impugnato non può essere sanato dal Tribunale del Riesame i cui poteri integrativi, previsti dal nono comma del predetto art. 309, possono operare esclusivamente allorquando la motivazione non sia totalmente mancante.

[Sez. III, sentenza 25 gennaio 2018 – 28 maggio 2018 n. 23869 – Pres. Savani Relatore Socci.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 48 – 1 giugno 2018

Misure cautelari – Riesame - Art. 309 c.p.p. – RegISTRAZIONI telefoniche – Obbligo di trascrizione e traduzione – Necessità - Insussistenza.

La trascrizione integrale delle registrazioni (e la loro traduzione) con le forme e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie è necessaria solamente per l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento e per la conseguente loro utilizzazione, come prove, in sede di giudizio e non anche per la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'applicazione delle misure cautelari ai sensi dell'art. 273 c.p.p. anche in relazione al diritto del difensore di chiedere ed ottenere dal P.M. copia dei supporti magnetici o informatici delle registrazioni, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare poiché la prova dei fatti dalle stesse rappresentati non deriva dal riassunto o dalla interpretazione che di essi si faccia negli atti di polizia giudiziaria ma dal contenuto stesso delle registrazioni documentate nei relativi supporti.

[Sez. II, sent. 16 febbraio-23 maggio 2018, n. 23043, Pres. Cervadoro, Rel. Pacilli.](#)

***Ne bis in idem* - Ipotesi - Contestazione disciplinare al detenuto e successiva accusa di danneggiamento per lo stesso fatto - Sussistenza *ne bis in idem* - Esclusione.**

Non è configurabile il divieto di *ne bis in idem* nel caso di soggetto detenuto, già sanzionato disciplinarmente *ex art. 81, comma 2, D.P.R. n. 230 del 2000*, successivamente chiamato a rispondere per lo stesso fatto, del reato di cui all'art. 635 c.p.: il divieto di *ne bis in idem* tra procedimento disciplinare e procedimento penale non è stato fin qui affermato dalla Corte EDU, che anzi lo ha espressamente escluso (cfr. Corte EDU, Grande Chambre, 21 febbraio 1984, Ozturk c. Germania e 10 febbraio 2009, caso Sergey Zolotukhin c. Russia), come peraltro già chiarito nel Rapporto esplicativo al Protocollo 7, e, comunque, alla sanzione disciplinare *de qua*, in applicazione dei cc.dd. "criteri Engel", non può essere attribuita natura penale.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 48 – 1 giugno 2018

[Sez. I sent. 23 gennaio 2018 – 25 maggio 2018 n. 23694, Pres. Mazzei, Rel. Renoldi.](#)

Notificazioni – Ricorso al servizio postale – Impossibilità di identificare colui che ha materialmente ricevuto la notificazione – Conseguenze.

È nulla la notificazione dell'estratto contumaciale effettuata a mezzo del servizio postale con consegna a persona non identificata né identificabile che abbia apposto una sottoscrizione illeggibile, senza nemmeno l'indicazione della relativa qualità.

[Sez. VI Pen., Sent. n. 22334 del 10 maggio 2018 \(dep. 18 maggio 2018\), Pres. Paoloni, Rel. Bassi, Ric. \(omissis\), P.G. \(concl. conf\).](#)

Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere - Riconoscimento infracomunitario di decisioni applicative di sanzioni pecuniarie nei confronti di persone giuridiche - Disciplina di cui al D.lgs. n. 37 del 2016 - Presupposti e limiti di cui al D.lgs. n. 231 del 2001 - Operatività - Esclusione.

Il riconoscimento infracomunitario delle decisioni applicative di sanzioni pecuniarie nei confronti di persone giuridiche è subordinato alle sole condizioni previste dal d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37 e prescinde dai presupposti e dai limiti di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in tema di responsabilità da reato degli enti.

[Sez. III, sentenza 22 marzo 2018 – 31 maggio 2018 n. 24604 – Pres. Rosi Relatore Gai](#)

Riconoscimenti fotografici – Utilizzabilità – Art 192 c.p.p. – Presupposti.

I riconoscimenti fotografici, non regolati dal codice di procedura penale, effettuati nel corso delle indagini di polizia giudiziaria così come i riconoscimenti informali dell'imputato, operati dai testi in dibattimento, hanno carattere di accertamenti di fatto e sono utilizzabili nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova. Il momento ricognitivo costituisce parte integrante della



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 48 – 1 giugno 2018

testimonianza di tal che l'affidabilità e la valenza probatoria dell'individuazione informale discendono dalla attendibilità accordata al teste ed alla deposizione resa dal medesimo.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

[Sez. I sent. 11 maggio 2018 – 24 maggio 2018 n. 23360, Pres. Di Tomassi, Rel. Magi.](#)

Esecuzione – Riconoscimento continuazione – Individuazione indici – Obbligo di verifica.

Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.

[Sez. I, sent. 29 gennaio-22 maggio 2018, n. 22894, Pres. Mazzei, Rel. Minchella.](#)

Esecuzione penale - Esecuzione delle pene detentive - Notificazioni - Notificazione dell'ordine di esecuzione - Criteri.

Il provvedimento che ordina l'esecuzione della pena detentiva, così come quello che sospende l'esecuzione, è notificato, oltre che al condannato, al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che ha assistito il condannato nella fase del giudizio, il quale, pertanto, è legittimato a proporre istanza volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione.

[Sez. I, sent. 19 aprile-18 maggio 2018, n. 22307, Pres. Sarbo, Rel. Centofanti.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 48 – 1 giugno 2018

Pena - Esecuzione della pena - Differimento dell'esecuzione - Casi - Malattia grave non curabile in carcere.

Si deve fare ricorso al differimento *ex art.* 147, primo comma, n. 2), c.p., allorché la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente eseguire nello stato di detenzione, dovendosi in proposito operare un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività.

[Sez. I sent. 17 gennaio 2018 – 25 maggio 2018 n. 23688, Pres. Mazzei, Rel. Binenti.](#)

Sorveglianza – Liberazione anticipata – Condanna intervenuta per reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. – Valutazione dell'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.

In materia di liberazione anticipata, pur in presenza del disposto di cui all'art. 4 *bis*, comma 3 *bis*, Ord. pen., e dell'intervenuta condanna per il reato di cui all'art. 416 *bis*, c.p., l'attualità dei collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata per poter risultare incompatibile con la reale adesione nel periodo esaminato al trattamento rieducativo, e pertanto ostativa alla concessione del beneficio, va motivatamente e autonomamente verificata nel procedimento di sorveglianza. Detta attualità, avuto riguardo alla sua effettiva e permanente durata nei semestri singolarmente in valutazione, non si può desumere solo da interiori atteggiamenti, né da mancate espressioni di ravvedimento, dovendosi peraltro ricordare che ai fini dell'applicazione del beneficio in esame rimane essenzialmente oggetto di valutazione la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e non anche il conseguimento dell'effetto rieducativo nell'ottica del reinserimento sociale.

[Sez. I sent. 17 gennaio 2018 – 25 maggio 2018 n. 23684, Pres. Mazzei, Rel. Binenti.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 48 – 1 giugno 2018

Sorveglianza – Unificazione di pene relative a reati in parte ricompresi nell'art. 4 *bis* L. 354/1975 - Liberazione anticipata speciale - Verifica in ordine all'eventuale espiazione di pena con riferimento a detta porzione di reati.

Nel caso di provvedimento di unificazione di pene concorrenti comprendente pene solo in parte inflitte per i reati rientranti fra quelli di cui all'art. 4 *bis* della legge n. 354 del 1975, l'accesso alla liberazione anticipata speciale non rimane definitivamente precluso, dovendosi verificare, ai fini dello scioglimento del cumulo, se sia stata già espiata la porzione di pena irrogata per i suddetti reati ostativi e, in caso di esito positivo di tale verifica, concedere, in presenza di ogni altro requisito, il beneficio in relazione alla residua pena da eseguire imputabile ai restanti reati comuni.

[Sez. I sent. 11 maggio 2018 – 24 maggio 2018 n. 23362, Pres. Di Tomassi, Rel. Magi.](#)

Sorveglianza – Procedura *ex art. 35 ter* O.P. – Criteri di orientamento del giudice - Presunzione di veridicità delle affermazioni del detenuto istante.

Nel procedimento incardinato innanzi al Magistrato e al Tribunale di sorveglianza *ex art. 35 ter* O.P. trova applicazione il principio di diritto per cui la particolare condizione del soggetto ristretto realizza le condizioni perché operi l'inversione dell'onere della prova, nel senso che l'affermazione dell'istante (contenuta in istanza ammissibile e riscontrata quanto alla avvenuta privazione della libertà nel periodo indicato) è da ritenersi assistita da una presunzione relativa di veridicità dei suoi contenuti che è compito dell'amministrazione ribaltare attraverso la produzione di elementi di smentita idonei.

Sez. I sent. 20 marzo 2018 – 24 maggio 2018 n. 23354, Pres. Di Tomassi, Rel. Cocomello.

Sorveglianza – Valutazioni tecniche - Possibilità del giudice di prescindere dalle conclusioni dei periti privilegiando conoscenze personali - Esclusione.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 48 – 1 giugno 2018

Quando, ai fini della decisione, è necessario acquisire dati e conseguenti valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche e scientifiche, il giudice non può prescindere dall'apporto fornito dalle conclusioni contenute nelle consulenze e/o perizie, a tal fine, eseguite, giungendo a conclusioni diametralmente opposte, sulla base di una mera sovrapposizione, a queste ultime, della propria "scienza personale".

Sentenza in fase di oscuramento

F. Misure di prevenzione.

G. Responsabilità da reato degli enti.

[Sez. II, sent. 28 marzo-28 maggio 2018, n. 23896, Pres. Davigo, Rel. Verga.](#)

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni o enti privi della personalità giuridica - Sanzioni amministrative - Confisca.

In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2001 si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, ma, nel caso in cui questo venga consumato nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, non può essere considerato tale anche l'utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell'esecuzione da parte dell'ente delle prestazioni che il contratto gli impone.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 48 – 1 giugno 2018

5. Novità editoriali

Gian Domenico Caiazza (a cura di): ***INDAGINE SUL PROCEDIMENTO CAUTELARE IN ITALIA*** *Rapporto di ricerca* Giuffrè

Federico Consulich: ***LO STATUTO PENALE DELLE SCRIMINANTI*** *Principio di legalità e cause di giustificazione: necessità e limiti* Giappichelli

Gaspare Dalia: ***CONVINCIMENTO GIUDIZIALE E RAGIONEVOLE DUBBIO*** Cedam

Stefano Dambruoso: ***JIHAD. LA RISPOSTA ITALIANA AL TERRORISMO: LE SANZIONIE LE INCHIESTE GIUDIZIARIE.*** *Con storie di foreign fighters in Italia* Dike Giuridica Editrice

Federica De Simone: ***LA SANZIONE DETENTIVA*** *Dal modello securitario al modello trattamentale* Giappichelli

Vittorio Fanchiotti (a cura di): ***STRUMENTI DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA*** *Profili interni, comparati e sovranazionali* Giappichelli

Gianluca Gambogi: ***DIRITTO PENALE D'IMPRESA NEL SUO ASPETTO PRATICO*** Giuffrè

Glauco Giostra, Renzo Orlandi (a cura di): ***NUOVE NORME IN TEMA DI INTERCETTAZIONI.*** *Tutela della riservatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie informatiche* Giappichelli



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 48 – 1 giugno 2018

Massimiliano Lanzi: ***ERROR IURIS E SISTEMA PENALE Attualità e prospettive*** Giappichelli

Adelmo Manna: ***CORSO DI DIRITTO PENALE DELL'IMPRESA II*** Cedam

Gabriele Marra: ***EXTREMA RATIO ED ORDINI SOCIALI SPONTANEI*** Giappichelli

Oliviero Mazza (a cura di): ***LE NUOVE INTERCETTAZIONI*** Giappichelli

Vincenzo Mongillo: ***LA RESPONSABILITA' PENALE TRA INDIVIDUO ED ENTE COLLETTIVO*** Giappichelli

Lucia Parlato: ***ALA RIFUSIONE DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DALL'ASSOLTO. UN PROBLEMA APERTO*** Cedam

Giuseppe Rotolo: ***RICONOSCIBILITA' DEL PRECETTO PENALE E MODELLI INNOVATIVI DI TUTELA Analisi critica del diritto penale dell'ambiente*** Giappichelli

Chiara Silva: ***SISTEMA PUNITIVO E CONCORSO APPARENTE DI ILLECITI*** Giappichelli

Fabrizio Siracusano: ***ORIGINARI STATUTI E NUOVI ORIZZONTI DEI GIUDIZI IMMEDIATI*** Giappichelli



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 48 – 1 giugno 2018

6. Incontri di studio e convegni.

Seminario: ***LA DISCIPLINA IN MATERIA DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI di cui al Decreto Legislativo 29 dicembre 2017, n. 216*** (Camera Penale Regionale Ligure Ernesto Monteverde)

Genova, lunedì 4 giugno 2018, ore 14.30, Scuola di Formazione del Personale Amministrativo – Aula Magna – Via del Seminario 4

Evento: ***IV OPEN DAY UCPI 70 ANNI DI (sana e robusta?) COSTITUZIONE***

Rimini, venerdì 8 giugno 2018 ore 15.30 – sabato 9 giugno 2018 ore 9.30, Palacongressi – Via della Fiera 23

Seminario: ***LA RIFORMA DELLE INTERCETTAZIONI. Tra esigenze investigative e garanzie difensive*** (Associazione nazionale magistrati, sezione di Latina, Camera penale di Latina, Fondazione dell'avvocatura pontina “Michele Pierro”)

Latina, martedì 12 giugno 2018, ore 15,30, Tribunale, Piazza Bruno Buozzi, 1.

Ciclo di incontri: ***LA RIFORMA ORLANDO – Il giudizio di appello e la semplificazione delle impugnazioni*** (Camera Penale di Reggio Emilia)

Reggio Emilia, giovedì 14 giugno 2018, ore 15, Università, Viale A. Allegri 9



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 48 – 1 giugno 2018

Convegno: ***PROFILI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' PENALE DEGLI AMMINISTRATORI E DEGLI ORGANI DI CONTROLLO SOCIETARI*** (Camera Penale di Perugia “Fabio Dean”)

Perugia, venerdì 15 giugno 2018, ore 9.30, Sala delle Colonne – Fondazione della Cassa di risparmio di Perugia, Corso Vannucci

Seminario: ***ISLAM, DIRITTO PENALE E CONDIZIONE FEMMINILE*** (Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”)

Venezia, lunedì 18 giugno 2018, ore 14.30, Sala Capitolare della Scuola Grande di San Teodoro – San Marco

Ciclo di incontri: ***LA RIFORMA ORLANDO – Estinzione reato per condotte riparatorie, tenuità del fatto e nuova disciplina della prescrizione*** (Camera Penale di Reggio Emilia)

Reggio Emilia, giovedì 21 giugno 2018, ore 15, Università, Viale A. Allegri 9

Convegno: ***LA RIFORMA DEL GIUDIZIO DI APPELLO*** (ASPP)

Roma, venerdì 6 luglio 2018, ore 11, Casa dell'Aviatore, Viale dell'Università 20

Ciclo di incontri: ***LA RIFORMA ORLANDO – Intercettazioni*** (Camera Penale di Reggio Emilia)

Reggio Emilia, mercoledì 11 luglio 2018, ore 15, Università, Viale A. Allegri 9